

XLVI.

1^a TORNATA DI MARTEDÌ 20 MAGGIO 1902PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE **PALBERTI.**

INDICE.

Disegno di legge (Seguito della discussione):

Monumenti:

ABIGNENTE	Pag. 1815
BARNABEI	1811
ENGEL	1810-14
INDELLI	1806-09
MORELLI-GUALTIEROTTI (<i>relatore</i>)	1803-07-09-13
NASI (<i>ministro</i>).	1800-01-09-11-15
PESCETTI	1804
TORRIGIANI	1797-04-09

La seduta comincia alle ore 10.5.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Conservazione dei monumenti e degli oggetti
di antichità e belle arti.**

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità d'arte.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

Torrighiani. Io sono stato, lo confesso, molto esitante a parlare su questo disegno di legge, perchè se da un lato non mi dissimulo la gravità dell'argomento e gli inconvenienti a cui può dar luogo dall'altro, non posso non riconoscere che sono oramai più di trent'anni che si sta discutendo in Italia della necessità di una legge che abbia per oggetto la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte, e l'unificazione delle legislazioni sulla materia, senza che mai si sia arrivati a nulla di concreto. Ma in qual momento viene questo disegno di legge? Viene dopo che da trent'anni a questa parte noi abbiamo avuto per ragioni, che voi tutti conoscete, e che è inutile ripetere, un esodo di tutto ciò che era importante ed interessante per l'arte e per la storia dell'arte. Cosichè possiamo dire veramente che noi oggi chiudiamo la stalla dopo che i buoi

sono scappati. Potrà forse avere un vantaggio questo disegno di legge e sarà quello di richiamare l'attenzione degli stranieri sopra le nostre supposte collezioni artistiche, perchè vedendo che noi facciamo una legge per la conservazione degli oggetti d'arte, supporranno che possediamo ancora chissà quante belle cose e ciò potrà spingere gli stranieri a venire a visitare il nostro paese e ciò a principale vantaggio degli speculatori.

Quale era il concetto, secondo me, al quale doveva ispirarsi un disegno di legge su questa materia? Conservare ciò che è interessante per il nostro paese non tanto nei rispetti astratti dell'arte e del bello, ma, ciò che era necessario, per la storia dell'arte.

Quindi io capisco che in cotesto senso fosse giusto e ragionevole limitare il diritto di proprietà privata, perchè vi è un sommo interesse per la collettività di conservare certi dati oggetti. Rammento quindi che fino da molti anni, quando si parlò della vendita del palazzo Corsini, il Sella ebbe l'idea di fare un catalogo degli oggetti di sommo pregio artistico. Allora io capivo perfettamente questo catalogo, perchè esso era fatto in modo che il proprietario dell'oggetto d'arte aveva interesse che l'oggetto suo fosse catalogato, perchè acquistava un valore morale se il proprietario voleva riservarlo, acquistava un valore venale grandissimo se il proprietario eventualmente avesse voluto alienarlo. Per tutto il rimanente si accordava piena libertà. Ma confesso che non capisco più il catalogo come è stato introdotto in questa legge dal Senato. Vediamo un po' quali sono le disposizioni sostanziali del disegno di legge e se corrispondano davvero agli scopi ai quali dovrebbero corrispondere.

Si mantiene l'inalienabilità di tutti gli oggetti che appartengono a Congregazioni, a Fabbricerie, a Confraternite, ai Comuni,

allo Stato, ecc., e si estendono poi le disposizioni di questa legge non solamente agli oggetti d'arte veri e propri, ma anche a quelli che hanno semplice pregio d'antichità. Ecco come dice l'articolo 1:

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agli immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio di antichità o d'arte. »

Ora, signori miei, questo pregio di antichità è un'espressione molto vaga, molto elastica. Fin dove arriva questo pregio di antichità? Un oggetto per essere antico ha davvero questo sommo interesse per la storia dell'arte che valga la pena di fare una legge per impedirne l'esportazione e che giustifichi questa diminuzione al diritto di proprietà?

E, domando io, è giustificata una tassa di esportazione? Io capisco che si possa imporre una tassa per potere esportare oggetti che abbiano pregio singolare e che siano utili, se non necessari, per la storia dell'arte, a titolo di risarcimento del danno che si fa alle collettività con l'esportazione di questi oggetti, ma non capisco che questo diritto si estenda ad oggetti i quali non abbiano questo singolare pregio, questo singolare valore.

Ed ai proprietari oggi si fa l'obbligo, sotto pene abbastanza severe, di denunciare gli oggetti che hanno in loro proprietà, e questi oggetti debbano essere catalogati.

Io vi domando: ma come farete voi ad obbligare il proprietario a denunciarvi l'oggetto d'arte che ha? Potrete entrare nel domicilio privato ed obbligare il proprietario a denunciarlo? Voi dovrete fare un catalogo nella supposizione che il proprietario abbia il tale oggetto: ed è per questo che io sono tanto curioso di vedere quello che verrà fuori da questo lavoro che voi farete per questi oggetti di pregio singolare, che concluderò proponendo un ordine del giorno col quale è fatto invito al Governo di presentare entro un certo termine al Parlamento questo catalogo.

Morelli-Gualtierotti, *relatore*. Non troverà nemmeno dieci firme per questo ordine del giorno.

Torrigiani. Rispondo all'onorevole relatore che se non ci saranno dieci deputati per appoggiare il mio ordine del giorno domanderò la constatazione del numero legale, perchè vedere che si discute con meno di dieci deputati una legge di questa impor-

tanza non mi pare sia di vantaggio al prestigio delle nostre istituzioni. (*Commenti*).

Ma guardate, è una cosa che ha già rilevato l'onorevole Pescetti, mentre siamo tanto severi verso gli oggetti d'arte dei privati, tanto che crediamo che sia un grave danno se si porta all'estero una vecchia tabacchiera, dall'altra parte abbiamo l'articolo 18 che dà facoltà al Governo di far cambi e di vendere i duplicati. È questa una questione molto grave, perchè come si fa a valutare il valore relativo di un oggetto d'arte o di un cimelio? Quando potrà esser fatto questo cambio senza danno? L'onorevole Nasi sa di precedenti nei quali ho avuto qualche parte.

Resta la questione dei duplicati. Ma quali sono in arte i duplicati? Due quadri dello stesso autore che rappresentino anche lo stesso soggetto, sono duplicati? Si possono forse considerare come duplicate due medaglie o due monete del medesimo conio, benchè anche in questo caso è discutibile se si tratti di un vero duplicato, poichè una coniazione delle due copie potrebbe essere un po' differente dall'altra?

Quanto alle disposizioni dell'articolo 8, sono disposizioni anche queste abbastanza gravi, perchè il singolo proprietario che ha un oggetto d'arte deve denunciarlo e denunciare il prezzo; e quindi cotesto valore, che è stabilito in base alla sua dichiarazione, deve essere controllato ad un prezzo di stima di una Commissione di periti. Ora voi mi insegnate quanto sia difficile e delicato il giudicare del valore di un oggetto d'arte, perchè si tratta di un valore relativo e molto variabile e nella maggior parte dei casi bisognerà ricorrere all'arbitro scelto dal primo presidente della Corte d'appello.

Vi pare che ciò sia privo di inconvenienti?

Per le disposizioni dell'articolo 6, relative alla vendita di monumenti e di oggetti d'arte o di antichità di singolare valore, vi è il diritto di prelazione per parte dello Stato a parità di condizioni. Ed io richiamo l'attenzione del ministro sopra questo punto e cioè che lo Stato si troverà sempre in condizione di acquistare l'oggetto d'arte nel momento del suo massimo valore.

Negli oggetti d'arte, così come in tutte le cose di questo mondo, vi è la moda.

Rammento che venti anni fa i Ruisdael

avevano prezzi altissimi, mentre oggi non si vogliono che autori della fine del 400 o del 500. Oggi un Guido Reni non si vende più, oggi sono in pregio i Tiepolo, domani sarà in pregio un altro autore. Quando verrà un forestiere ad offrire un prezzo alto di un determinato oggetto? Quando la moda porterà questo oggetto al massimo prezzo. Ed il Governo quindi si troverà nel caso di acquistare un oggetto sempre al massimo prezzo.

Parimenti mi ha fatto un po' meraviglia di vedere che in un disegno di legge che intende di conservare i monumenti, vi sia un articolo come l'articolo 21, col quale si ottiene questo risultato: che si diminuiscono le somme che alcuni uffici regionali hanno oggi a disposizione per il mantenimento dei monumenti.

Per la legge vigente le tasse d'ingresso dei musei e delle gallerie debbono essere spese nella regione dalla quale provengono. Dunque le gallerie hanno il loro assegno fatto in base agli incassi delle gallerie stesse, ed i quadri e gli oggetti acquistati debbono rimanere nella galleria dalla quale provengono le tasse. Con la nuova legge si fa una perequazione e si dice: si farà un capitale unico di tutte le tasse d'ingresso e con esse si acquisteranno quadri ed oggetti d'arte, ma questi potranno essere mandati dove al Governo parrà sieno più adattati per riguardi storici od artistici.

Ma questo non è tutto. Con la seconda parte si viene a togliere agli uffici regionali per la conservazione dei monumenti, e tutti sanno in quali condizioni si trovino, una parte importante dei loro proventi. Così per conservare qualche problematico oggetto d'arte antica, voi in una legge che è ispirata allo scopo della conservazione dei monumenti finite col nuocere a ciò che allo Stato deve premere di più, cioè appunto a questa conservazione dei monumenti.

Noi sotterriamo molti quattrini per trovare quello che si suppone sia sotto terra, e sta bene, ciò può avere il suo interesse; ma non dimentichiamo ciò che sta sopra terra, a questi monumenti che una volta distrutti non potremo più ricostituire.

Noi dobbiamo far sì che questi monumenti non solo sieno conservati, ma non vengano deturpati, come purtroppo continuamente succede. Su ciò io faccio un richiamo preciso e formale all'onorevole ministro.

Io ho fatto queste osservazioni critiche alla legge perchè temo che con la sua applicazione non si otterranno i risultati che se ne sperano, e si avranno invece dei gravi inconvenienti.

Io credo anche che gli scopi fiscali non si raggiungeranno e che il progettato aumento di tassa non darà i maggiori proventi che si sperano. Noi facciamo un po' come quel Comune che aveva tre porte dalle quali riscuoteva una data somma per dazio consumo e che credette di aumentare il numero delle porte per accrescere, il provento e non raggiunse naturalmente il suo scopo. (*Siride*).

Prima in Toscana noi non avevamo altra tassa che quella doganale dell'uno per cento ed a Roma, per l'editto Pacca, del 20 per cento.

Se guardate i bilanci voi vedrete che in Toscana la tassa di esportazione rendeva molto di più che non a Roma, dove pure il commercio degli oggetti d'arte ha grande importanza, nonostante la tassa del 20 per cento. Bisogna ricordarsi che in materia come questa quanto più la tassa è elevata tanto maggiore è la possibilità che si cerchi e si trovi il modo di eluderla. E non dico altro.

Concludendo io mi permetto di presentare quest'ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a comunicare al Parlamento entro un anno dalla pubblicazione della presente legge;

a) Il catalogo dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di cui all'articolo 23:

b) La nota dei monumenti e degli oggetti d'arte d'antichità acquistati in conformità delle disposizioni degli articoli 6, 8 e 22 con l'indicazione delle somme pagate per ciascuno di essi.

(Mi pare infatti che sia importante che il Parlamento si renda conto del come è stata erogata questa somma).

c) L'elenco delle vendite e dei cambi di duplicato in ordine alle disposizioni dell'articolo 18;

(È questo un temperamento necessario all'articolo 18 per quanto l'onorevole ministro abbia già assicurato che nel regolamento saranno fissate norme severe pel modo di fare le vendite ed i cambi).

d) La nota degli incassi fatti per la tassa di esportazione;

(Così il Parlamento potrà vedere gli effetti di questa legge).

e) Le spese incontrate per gli uffici di esportazione e tutte le altre derivanti dall'applicazione della presente legge.»

Con questo ordine del giorno noi non facciamo altro che chiedere al Governo che ci dia modo di giudicare sugli effetti di questa legge. Io sarò lietissimo se potrò in seguito accertare che mi sono ingannato nelle previsioni che ho creduto mio dovere di fare. (*Bene! — Approvazioni*).

Presidente. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Non è l'ora di fare un discorso, nè parmi che l'argomento lo esiga, poichè nella discussione generale l'onorevole Pescetti approvò i principii consacrati nel disegno di legge, combattendo solo l'articolo 18, sul quale darò le opportune spiegazioni.

Contro il disegno di legge e contro l'onorevole Pescetti insorse l'onorevole Pellegrini, che disse di aver parlato in nome del buon senso artistico.

L'onorevole Pellegrini prese a difendere il principio della proprietà, che crede eccessivamente vulnerato da questo disegno di legge, il quale, per essere passato attraverso lunghe discussioni del Senato, mi pareva affidato a tutela molto rassicurante. Anche al Senato fu detto che il disegno di legge offendeva troppo il diritto di proprietà, ma il relatore rispose trionfalmente ed il progetto fu approvato con una votazione quasi unanime. Io non credo ormai necessario di esporre le ragioni per le quali questo disegno di legge non fa che conciliare le diverse tendenze finora in conflitto, non solo per motivi dottrinali, ma anche per ragione di alto interesse artistico.

Il principio di proprietà non ha più quella forma rigida che era nelle antiche legislazioni; il criterio che tutte le proposte tendenti a recare modificazioni o limitazioni al diritto di proprietà privata rappresentino principii pericolosi e sovvertitori, è un pregiudizio scientifico che veramente non si sa come possa ancora formare oggetto di discussione. Il Codice civile dice che: « La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta... » però si affretta a soggiungere: « salvo le limitazioni portate dalle leggi e dai regolamenti »; e le leggi hanno portato innumerevoli limitazioni e ne vanno recando tutti i giorni.

L'odierna legge viene a disciplinare una

materia speciale ed è evidente che nell'interesse dell'arte le norme generali della proprietà debbano essere in parte modificate. Come ben ricordò il relatore l'altro giorno, se c'è qualcosa di spiacevole è appunto la eccessiva limitazione portata al diritto di proprietà dalla legislazione finora esistente: di maniera che, dal punto di vista della riforma che si propone, noi seguiamo un indirizzo liberale.

La legge presente tende ad eliminare un gran numero di difficoltà, che inceppano il movimento libero del patrimonio artistico. Che poi si tratti di una legislazione speciale soggetta a regole particolari, è cosa che parmi incontroversa.

Io potrei ricordare una memorabile relazione dell'onorevole Zanardelli. In occasione del disegno di legge per le collezioni fidecommissarie l'onorevole Zanardelli, che certamente non può essere sospettato come uomo poco amico dei principii liberali, diceva appunto che « il diritto di proprietà non è tanto assoluto, che non possa essere limitato dalla legge; la quale infatti ha posto modificazioni e vincoli d'ogni maniera. E dei vincoli stabiliti dal legislatore si hanno autorevoli esempi, anche nel secolo d'oro del diritto romano. »

Io non mi intrattengo su questo punto; e mi affretto piuttosto a ringraziare la Commissione parlamentare, che, con sollecitudine veramente ammirevole e sapiente, ha fatto la sua relazione, e l'egregio relatore che, con tanta dottrina ha difeso la legge nella precedente seduta.

L'onorevole Pellegrini, che non vedo presente, mi ha fatto le sue congratulazioni, perchè la legge non mi apparteneva: io, in verità, non posso accettare tali congratulazioni, perchè a questa legge ho consacrato anch'io la mia parte di studi, e l'ho difesa e seguito a difenderla con pieno convincimento. Del resto si può dire che essa venga fuori quasi da una elaborazione impersonale; che sia il risultato finale di una serie di proposte, di studi e di discussioni; la formula ultima nella quale si siano conciliate diverse tendenze e diversi interessi.

Ne offrii largo esempio il Senato stesso, nelle dichiarazioni fatte da molti oratori e dal senatore Carle, citato da alcuni a cagion d'onore, e ne offrii esempio io stesso, quando al Senato ebbi a dichiarare che, in taluni punti, io potevo personalmente vagheggiare un regime diverso, specialmente

per la parte che si riferisce agli scavi, nella quale io inclino alla dottrina prevalsa perfino in Grecia e nella Turchia, con recenti legislazioni.

Ad ogni modo, è tempo di uscire dalla incertezza. Il Senato, mosso da questa sollecitudine, veramente opportuna e patriottica, approvò il disegno di legge non senza averlo emendato in molti punti, e spero che la Camera vorrà fare altrettanto. Un buon esempio l'ha dato l'egregio collega Barnabei; il quale, pure avendo, per la sua lunga carriera di funzionario e di studioso, molte cose a discutere ed a proporre, si limitò a fare poche raccomandazioni. La principale, su cui egli richiamò la mia attenzione, riflette l'ordine del giorno presentato alla Camera nel 1883, che suona così:

« La Camera invita il Governo del Re a presentare entro l'anno corrente, tenuto conto d'ogni possibile economia sui diversi capitoli della parte ordinaria del bilancio della pubblica istruzione, un disegno di legge per regolare l'andamento del servizio archeologico in guisa che esso risponda alle necessità dell'amministrazione, provveda più efficacemente alla tutela del patrimonio antiquario ed artistico e compia in vantaggio degli studi l'ordinamento regionale consigliato dal comune consenso dei Corpi scientifici del mondo civile. »

Molti anni sono passati, e le cose sono rimaste, in parte, come erano allora. La costituzione degli uffici regionali è già avvenuta. Però l'onorevole Barnabei, con quel senso pratico che gli dà la sua competenza, ha detto: voi fate una legge per garantire grandi interessi dell'arte; ma, quando non abbiate preparato anche il meccanismo, il congegno amministrativo, non vi troverete certamente in grado d'applicare bene la legge, o, per lo meno, d'evitare i danni che la legge vuole scongiurare.

Io posso rispondere all'onorevole Barnabei, che non ho nessuna difficoltà di fare tutto quanto è in mio potere, affinché questo nuovo ordinamento sia attuato. Non so se lo potrò fare entro l'anno; l'onorevole Barnabei e la Camera sanno, che la cosa non dipende soltanto dal ministro della pubblica istruzione, ma anche dal ministro del tesoro: tanto più che, per recenti progetti, ogni riordinamento di organici dovrà essere fatto con speciali disegni di legge.

Convengo con l'onorevole Barnabei che nella ristrettezza dei mezzi concessi dal bi-

lancio è meglio tutelare, ordinar bene il patrimonio che noi possediamo, anzichè andar facendo nuove ricerche.

Ma egli stesso, che ha associato il suo nome a importanti servizi, comprenderà benissimo che lo Stato italiano non può smettere del tutto queste ricerche, che sono consigliate e reclamate in ogni regione del nostro paese così ricco di tesori artistici.

La questione sollevata dall'onorevole Pescetti si riferisce agli scavi. Egli ci ha chiamato i sovvertitori dei principii giuridici, perchè il patrimonio dello Stato, è soggetto al vincolo della inalienabilità e della imprescrittibilità. Dunque nessun oggetto d'arte che appartenga allo Stato si può cambiare, nè vendere.

Gli rispose l'onorevole relatore, e parmi con ragioni tali che indurranno l'onorevole Pescetti, io spero, a non insistere nella sua assoluta opposizione a quest'articolo. Innanzi tutto confermo la dichiarazione fatta dal relatore, cioè che l'articolo si riferisce esclusivamente ai duplicati. Il testo della legge e i precedenti ricordati dall'onorevole Pescetti possono dar luogo alla obiezione da lui sollevata; tuttavia indipendentemente anche dalle regole grammaticali addotte dal relatore, non mi pare necessario un grande sforzo per comprendere che veramente l'articolo, nello spirito suo più che nella forma, concerne i duplicati. In tutti gli atti preparatori trovo la traccia di questo intendimento; si parla di cambi e di vendite, perchè può accadere benissimo che un duplicato si possa offrire in cambio, ma può anche accadere che l'altra parte contraente non abbia alcun oggetto da offrire e allora sarebbe il caso di vendere.

Così, dice l'onorevole Pescetti, si potrebbe anche vendere un oggetto di sommo valore. Io credo che questa ipotesi non possa verificarsi; non è facile che di oggetti di grandissimo valore artistico si possa avere un duplicato.

Appunto perciò venne richiesto testè dall'onorevole Torrighiani: quali sarebbero questi duplicati?

Un duplicato di qualche importanza può trovarsi negli oggetti provenienti da scavi.

Una voce. Anzi.

Barnabei. Là è la questione.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Quando vi siano parecchi esemplari dello stesso oggetto, perchè non deve essere permesso allo Stato di offrirne qualcuno per le collezioni

straniere, acquistando per le collezioni nostre oggetti che ci mancano? Questo fu il principio informatore dell'articolo.

Non mi fermo dinanzi alle obiezioni di carattere giuridico sollevate dall'onorevole Pescetti, perchè in fin dei conti non si tratta di alienazioni abusive od arbitrarie, bensì autorizzate e regolate dalla presente legge.

Viene la questione subordinata, cioè se, trattandosi d'interessi artistici che possono essere considerevoli, qualunque sia il valore intrinseco dell'oggetto, sia bene circondare questi cambi e queste vendite di tutte le garanzie possibili. L'articolo della legge, così come fu formulato dal Senato, rimandava la determinazione di questa garanzia al regolamento; ma io ho trovato molto opportuno e lodevole l'intendimento della Commissione, la quale ha proposto un apposito ordine del giorno, che dichiaro subito di accettare, tendente appunto a rassicurare l'onorevole Pescetti e la Camera intorno all'uso della facoltà contenuta nell'articolo 18.

Non è più possibile supporre che lo Stato si voglia sbarazzare di un duplicato importante, quando sia prescritto che occorra una relazione da pubblicarsi e da comunicarsi ai rappresentanti degli enti locali interessati.

Io non posso credere che l'onorevole Pescetti voglia ricusare il suo voto alla legge, che egli ha approvato anche in nome dei suoi amici, per la ripugnanza che gli ispira l'articolo 18, inteso così come noi lo abbiamo interpretato e spiegato. Credo che, avendolo circondato di tante cautele, l'onorevole Pescetti possa dichiararsi soddisfatto.

Non m'indugierò a spiegare le ragioni, che sostengono le altre disposizioni del disegno di legge.

L'onorevole Pellegrini lo ha combattuto in ogni sua parte; benchè egli non sia presente, non tralascio di rispondergli che il principio della libertà assoluta può essere opportuno in altri paesi, ma il paese nostro deve custodire il suo grande patrimonio artistico. Noi, in materia d'arte, dobbiamo essere, come siamo stati, protezionisti.

L'America, che ha molti milioni e nessuna tradizione artistica, può darci gli stessi consigli che ci regalò l'onorevole Pellegrini, quando disse: abbia ogni oggetto d'arte il suo destino, corra dove vuole!

Evidentemente, se noi lasciassimo questa libertà agli oggetti d'arte, potremmo essere sicuri che in poco tempo tutti i capolavori emigrerebbero, perchè molti stranieri spenderebbero volentieri i loro milioni per acquistarli.

Essere protezionisti non significa recare tali offese al diritto di proprietà quante ne immagina l'onorevole Pellegrini, anzi insisto nell'affermazione, che questo progetto di legge rappresenta un movimento liberale rispetto alla legislazione passata, e toglie una quantità di restrizioni insopportabili, tanto per lo Stato come per i proprietari privati.

Il Senato approvò il principio della imposta progressiva sull'esportazione; veda un po' l'onorevole Pellegrini come fanno cammino alcuni principii. La parola, imposta o tassa progressiva, in altri tempi, allarmava molti in quest'Aula e quasi tutti nell'altro ramo del Parlamento. Fu dimostrato che non trattavasi di una tassa fiscale, ma piuttosto di un indennizzo; perchè la proprietà artistica ha un vincolo naturale, che deriva dal godimento e dall'interesse pubblico. Noi, invece di accettare il principio che era in quasi tutti i progetti presentati, cioè di una tassa fissa per la esportazione, abbiamo creduto prudente e più razionale di stabilire una imposta progressiva, la quale determinasse un indennizzo maggiore, secondo la maggiore importanza dell'oggetto che si esporta.

L'onorevole Pellegrini, nemico di tutte le disposizioni di questa legge, ha detto: Che cosa è il diritto di prelazione? E perchè volete voi stabilire un diritto di prelazione, che viceversa poi conduce ad un trattamento differente, mentre in taluni casi si compra a pari condizioni, in taluni altri con la stima, e della stima si fa giudice un arbitro, che non è nominato da un Corpo competente, ma dal presidente della Corte d'appello?

Le obiezioni, che l'onorevole Pellegrini trovava nel suo spirito vivace, non hanno nessun fondamento di ragione; se egli avesse più letto ed osservato, avrebbe visto che la compra a pari condizioni concerne gli oggetti che si vendono all'interno.

Invece, quando si tratta di esportazione, può esservi il pericolo di una falsa contrattazione, ed anche di esagerazione di prezzo prodotta dalla passione del compratore; ed allora lo Stato ha ragione e diritto di non

pagare il prezzo stabilito, ma invece di procedere alla stima.

Domando all'onorevole Pellegrini come si può fare la stima, se non per mezzo di periti, e chi potrà nominare i periti in modo più sicuro, se la Corte d'appello, ovvero quella burocrazia contro cui egli stesso ebbe parole assai severe ed ingiuste?

L'onorevole Torrigiani ha voluto discutere intorno alla utilità ed alla opportunità del catalogo. Gli faccio osservare che il catalogo non è il punto di partenza di questo disegno di legge, cui costituisce una condizione indispensabile per applicare il nuovo regime.

Ed invero vi sono molte opere artistiche che potrebbero essere non comprese nel catalogo ed a cui parecchie disposizioni di questo disegno di legge debbono applicarsi. Il catalogo sarà fatto come meglio si potrà, cercando di evitare inconvenienti, errori, omissioni, a cui va soggetta qualunque cosa fatta dall'uomo o dallo Stato. Ma non è a dire che base della legge sia il catalogo: di fatti nell'articolo 8, per una modificazione da me espressamente proposta, è detto che la tassa di esportazione colpisce qualunque oggetto d'arte, sia o no nel catalogo.

L'onorevole Torrigiani ha fatto anche una proposta, di cui mi riservo di parlare quando verrà in discussione l'articolo concernente il catalogo, per vedere se sia possibile accettarla in tutto od in parte, di accordo con la Commissione.

Egli poi si lamenta dell'articolo 21 e della diminuzione che esso apporta alle somme poste a disposizione degli uffici regionali. Veramente la legge del 1875 da lui ricordata non dice cosa diversa dall'articolo 21 del presente disegno di legge: solamente vi si accenna ad una divisione in capitoli della somma proveniente dalla tassa d'ingresso alle gallerie, ed è accaduto che questa somma è stata distribuita in quote disuguali agli uffici regionali.

Si comprende come l'onorevole Torrigiani desideri di mantenere la situazione presente, poichè egli appartiene ad una regione che, per essere molto ricca di monumenti e di gallerie, offre molti introiti e quindi dà all'ufficio regionale di Firenze una somma considerevole. Ma è anche giusto che il patrimonio artistico si possa governare con unico intento, dirò così nazionale. L'articolo non contiene alcuna innovazione, che possa ragionevolmente allarmare i rappresentanti delle varie

regioni, bensì porta una modificazione opportuna ed utile per tutti; la qual cosa ci induce a mantenerlo.

Dopo ciò, potendo negli articoli rispondere ad altre particolari obiezioni, io non ho che da pregare la Camera di dare il suo voto unanime a questo disegno di legge, che risolve una lunga controversia e concerne un grande interesse nazionale.

Fu data lode all'onorevole Barnabei per aver attirato l'attenzione della Camera sulle dotte considerazioni che gli venivano suggerite da questo disegno di legge.

Nell'ascoltare il suo discorso, io pensavo che la Camera non può mai restare indifferente in una discussione che riguardi i sommi interessi dell'arte. L'arte è ancora quella parte della grandezza antica, che più vive e si agita nello spirito nostro; e non è possibile ad ogni animo italiano, ricordare senza commozione le gloriose tradizioni artistiche del nostro paese. Ciò mi fece sperare fin da quel momento che la Camera avrebbe dato il suo voto favorevole ed unanime a questo disegno di legge.

Credo che questa non sia una vana lusinga: così facendo la Camera, scioglierà una antica promessa e ravviverà opportunamente tutte le speranze, che il paese ha diritto di riporre ancora nel suo genio artistico. (*Approvazioni*).

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

(*La discussione generale è chiusa*).

L'onorevole ministro sa che sono stati presentati tre ordini del giorno: due dalla Commissione ed uno dall'onorevole Torrigiani. Lo prego di voler dire se accetta questi ordini del giorno.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Quanto agli ordini del giorno della Commissione dichiaro che li accetto.

Morelli Gualtierotti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Morelli Gualtierotti, relatore. Debbo dire che, quanto agli ordini del giorno della Commissione, questa mantiene inalterato il primo, ossia quello con cui si invita il Governo ad applicare il sistema degli abbonamenti settimanali, mensili e trimestrali per la visita delle gallerie, musei, e scavi di antichità di tutto il Regno: ordine del giorno che l'onorevole ministro ha dichiarato di accettare. Mantiene anche il secondo; però, per

sodisfare ai desideri espressi dai vari oratori ed in particolare dall'onorevole Pescetti il quale sarebbe disposto ad abbandonare la proposta di soppressione dell'articolo 18, la Commissione avrebbe introdotto nell'ordine del giorno originariamente formulato alcune modificazioni: e suonerebbe perciò in questi termini:

« La Camera, affermato il principio della imprescrittibilità e della inalienabilità del patrimonio artistico e storico spettante allo Stato, compresa della necessità di circondare delle maggiori e più rigorose cautele l'esercizio della facoltà di fare cambi e vendite di duplicati, nel che si compendia il concetto e la ragione dell'articolo 18, fa voti perchè quel regolamento sia stabilito:

1° Che la relazione col parere della speciale Commissione sia pubblicata, e il decreto che approva il cambio o la vendita venga emanato non prima di tre mesi da tale pubblicazione;

2° Che quando si tratti di oggetti già appartenenti a collezioni, musei, gallerie, biblioteche ed archivi pubblici la relazione debba essere contemporaneamente comunicata alla rappresentanza comunale del luogo ed inteso il Consiglio di Stato. »

Spero che l'onorevole ministro voglia accettare quest'ordine del giorno anche così modificato.

Presidente. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Veramente avrei qualche obiezione da fare intorno all'affermazione di principio messa in rapporto col rimanente dell'ordine del giorno; tuttavia non credo che sia il momento di fare sottili distinzioni; e quindi senz'altro accetto l'ordine del giorno.

Presidente. E quanto a quello dell'onorevole Torrigiani?

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. D'accordo con la Commissione dichiaro di accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Torrigiani, meno gli ultimi due punti che si riferiscono a notizie che possono venire a cognizione della Camera per mezzo dei bilanci.

Torrighiani. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Torrighiani. Io consento a sopprimere i due ultimi paragrafi, purchè nel bilancio siano messe in evidenza quelle risultanze alle quali io accennava.

Presidente. L'onorevole Pescetti ha facoltà di parlare.

Pescetti. Di fronte alle esplicite, tassative, assolute dichiarazioni del relatore di questa legge e dell'onorevole ministro intorno al valore grammaticale, logico, storico-artistico dell'articolo 18, sebbene trepidante, non insisterò nella mia proposta di soppressione dell'articolo 18 come con calda preghiera mi invita a fare l'onorevole ministro.

Mi è, soprattutto, riuscito di conforto e di tranquillità l'udire dalla bocca dell'onorevole ministro che, in materia di quadri, non si raccoglie il concetto del duplicato. E qui, in questo momento, dinnanzi alla Camera, perchè quello che noi diciamo possa poi, nell'interpretazione della legge, esser criterio e guida prudente a che non si cada in errori non solo fatali per quello che è la perdita di un oggetto d'arte, ma mortificanti per la dignità e la serietà di un paese, ricorderò casi veramente tipici, dai quali risulta come sia facile errare in materia di arte.

Uno scrittore sapiente, il professore Ballerini, nella sua opera per la libertà delle belle arti in Italia, ricorda gravi errori commessi a traverso i secoli. Così, egli dice, stando ai moderni risultati della critica d'arte, il quadro celebre del « Violinista » non è più di Raffaello come per tre secoli fu creduto, ma opera di Sebastiano Del Piombo; « Verità e modestia » che i critici dissero un tempo di Leonardo, appartiene al Luino; il « Cesare Borgia » non è più opera dell'Urbinate, ma del Bronzino, e la « Bella » di Tiziano, creduta fino a ieri opera del Vecellio, appartiene invece a Palma il Vecchio.

Altre osservazioni si fecero piene di genialità.

Chi potrebbe essere mai quel Padre Eterno che abbia la capacità di imprimere sopra un oggetto d'arte e di antichità il suggello immortale del sommo interesse storico ed artistico? Le prevenzioni della moda che regna pure sull'antichità, del gusto, della scuola; le manie stesse inseparabili degli amatori di cose d'arte e di archeologia, bastano per annebbiare i criteri e far dire spropositi anche alle persone che paiono le più competenti nella materia.

È ancora molto prossima l'epoca in cui gli stessi luminari della critica artistica dispregiavano i quattrocentisti, ignoravano

i maestri del trecento, concedevano qualche indulgenza a Giotto, e cominciarono addirittura la storia dell'arte grande da Raffaello.

Queste osservazioni restino come criterio e remora a quanti saranno chiamati a far parte di quelle Commissioni che dovranno trattare la cosiddetta materia del cambio: materia questa veramente piena di pericoli e di inganni.

Un proverbio toscano, che è comune anche nel reggiano, esprime tutta la pericolosità del cambio. Il proverbio dice: « cambia, cambia, baratta, baratta, in luogo d'un cavallo troverai una gatta. »

Il buon contadino che si credette sapiente, a forza di baratti si trovò in mano invece di un cavallo un mulo, dopo un asino, poi un cane, e infine una gatta, e con questa tornò a casa.

Io non vorrei che le gallerie dei musei d'Italia si trovassero con le gatte. Nel cambio sono in conflitto due interessi ed il più furbo, il più dotto, quello meglio fornito di denari, di influenze, di mezzi di pubblicità è quello che vince.

Ora, francamente, se noi in Italia abbiamo le prime gallerie del mondo, non possiamo presentare alle pressioni del di fuori le migliori e più sicure resistenze morali, intellettuali, ed economiche.

Fatti questi rilievi dichiaro che, per avere l'onorevole relatore prima e l'onorevole ministro formulato un ordine del giorno che rispecchia nel fondo le osservazioni da me svolte, e per avere anche accettato le modificazioni da me in questo momento portate a quell'ordine del giorno per rendere sempre più chiara e rigorosa l'applicazione dell'articolo 18, non insisto nella proposta di soppressione dell'articolo stesso.

Presidente. Verremo dunque ai voti. Prima di tutto pongo a partito quest'ordine del giorno della Commissione:

« La Camera invita il Governo ad applicare il sistema degli abbonamenti settimanali, mensili e trimestrali per la visita delle gallerie, musei e scavi d'antichità di tutto il Regno. »

Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.
(È approvato).

Pongo a partito il secondo ordine del giorno della Commissione, modificato ed accettato dall'onorevole ministro in questo senso:

« La Camera, affermato il principio della imprescrittibilità e della inalienabilità del patrimonio artistico e storico spettante allo Stato, compresa della necessità di circondare delle maggiori e più rigorose cautele l'esercizio della facoltà di fare cambi e vendite di duplicati, nel che si compendia il concetto e la ragione dell'articolo 18, fa voti perchè col regolamento sia stabilito:

« 1° Che la relazione, col parere della speciale Commissione, sia pubblicata e il Decreto che approva il cambio o la vendita venga emanato non prima di tre mesi da tale pubblicazione.

« 2° Che quando si tratti di oggetti già appartenenti a collezioni, musei, gallerie, biblioteche ed archivi pubblici, la relazione debba essere contemporaneamente comunicata alla rappresentanza comunale del luogo ed inteso il Consiglio di Stato. »

Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.

(È approvato)

Passiamo ora alla votazione dell'ordine del giorno dell'onorevole Torrigiani, modificato, come la Camera ha udito in questo modo:

« La Camera invita il Governo a comunicare al Parlamento, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge:

a) il catalogo dei monumenti e degli oggetti di arte e di antichità di cui all'articolo 23 del presente disegno di legge;

b) la nota dei monumenti ed oggetti di arte e di antichità acquistati in conformità delle disposizioni degli articoli 6, 8 e 22 della legge stessa, con le indicazioni delle somme pagate per ciascheduno di essi;

c) l'elenco delle vendite e dei cambi fatti in ordine alle disposizioni dell'articolo 18. »

Pongo a partito quest'ordine del giorno.

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agl'immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio di antichità o d'arte.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

(È approvato).

Art. 2.

Le collezioni di oggetti d'arte e di antichità, i monumenti ed i singoli oggetti di importanza artistica ed archeologica, appartenenti a Fabbricerie, a Confraternite, ad enti ecclesiastici di qualsiasi natura, e quelli che adornano chiese e luoghi dipendenti altri edifici pubblici, sono inalienabili.

Sono altresì inalienabili tanto le collezioni, quanto i singoli oggetti d'arte e di antichità non facienti parte di collezioni, ma compresi fra quelli che nel catalogo di cui all'articolo 23 sono qualificati come di sommo pregio, quando tali collezioni od oggetti appartengano allo Stato, a Comuni, a Provincie o ad altri enti legalmente riconosciuti, e non compresi fra quelli indicati nel primo comma di questo articolo.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione, inteso il parere della competente Commissione, potrà autorizzare la vendita e la permuta di dette collezioni, o dei singoli oggetti, purchè tali alienazioni abbiano luogo da uno ad un altro degli enti di cui all'articolo precedente, o a favore dello Stato.

Contro il divieto di alienazione è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale decide anche in merito.

(È approvato).

Art. 4.

Gli oggetti di arte e di antichità non compresi fra quelli di sommo pregio nei cataloghi di cui all'articolo 23, nè facienti parte di collezioni, quando appartengono agli enti di cui all'articolo 2, non potranno alienarsi senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Al divieto di detto Ministero si applicherà la disposizione dell'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 5.

Colui che, come proprietario, o anche a semplice titolo di possesso, sia detentore di un monumento o di un oggetto di antichità o d'arte compreso nel catalogo di cui all'articolo 23, è obbligato a denunciarne subito qualunque contratto di alienazione o mutamento di possesso.

Uguale obbligo potrà essergli imposto dalla notificazione del pregio dell'oggetto o monumento, quando per ragioni d'urgenza il ministro della pubblica istruzione, dietro avviso della competente Commissione, proceda a tale notificazione prima ancora della iscrizione in catalogo.

L'effetto di tale notificazione è temporaneo, e duraturo fino all'iscrizione o meno nel catalogo stesso.

Nell'atto stesso dell'alienazione, il venditore deve rendere edotto il compratore che il monumento o l'oggetto di antichità o di arte è compreso nel catalogo, ovvero è stata fatta la notificazione, di cui al comma precedente; e il compratore per effetto di tale notizia resterà vincolato, sotto la sanzione di cui agli articoli 26 e 27, a non disporre del monumento o dell'oggetto che previa denuncia.

(È approvato).

Art. 6.

Ove alcuno intenda vendere un monumento, un oggetto d'arte o di antichità di cui nel precedente articolo, il Governo avrà diritto di prelazione a parità di condizioni.

Quando sia stata fatta la denuncia di alienazione, tale diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla denuncia stessa. Questo termine potrà essere prorogato fino a sei mesi, quando per la simultanea offerta di numerose opere di antichità o d'arte il Governo non abbia in pronto tutte le somme necessarie agli acquisti.

Quando tale diritto di prelazione si esercita sopra un oggetto mobile e in base ad offerta dall'estero, sia di privati sia di istituti, il prezzo sarà stabilito deducendo dall'offerta l'ammontare della tassa di esportazione di cui all'articolo 8 della presente legge.

Su quest'articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Indelli. Ne ha facoltà.

Indelli. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole ministro, il quale ha detto che la proprietà privata deve essere limitata per la tutela degli splendidi interessi dell'arte.

Come vecchio deputato ricordo che questi disegni di legge intorno alla conservazione delle opere d'arte hanno avuto i loro maggiori oppositori tra gli stessi amatori d'arte, e non tra gli avvocati, i quali hanno cercato sempre di agevolarne l'approvazione.

E quando vedo fra gli altri un amatore

e conoscitore di arte come il mio amico onorevole Torrigiani, che trova anch'egli alcune difficoltà di ordine giuridico, sempre più mi persuado che noi giuristi abbiamo portato il nostro contributo all'arte. E mi compiaccio che l'onorevole Torrigiani si sia accordato su un ordine del giorno. Ma perciò domando di chiedere alcune spiegazioni intorno all'articolo 6 di questa legge.

Anzitutto fo osservare che questa grande necessità di custodire il patrimonio artistico del paese, si rivela meglio, per gli oggetti mobili, perchè per gl'immobili non si può, a mo' d'esempio, prendere il palazzo Strozzi di Firenze e portarlo a Londra. Il palazzo, il monumento immobiliare è quello che è. E quando il Governo, con l'articolo 10, si è riserbato il diritto di vigilare e di non permetterne le alterazioni, parrebbe che a tutelare l'interesse pubblico ciò dovesse bastare. Questi monumenti, sieno posseduti da Tizio o da Sempronio, non possono essere mossi dal suolo in cui si trovano.

Ora le spiegazioni che domando sono le seguenti. Premetto che non intendo menomamente di frapporre ostacoli all'approvazione della legge. Ma temo che colui che possiede un palazzo, un castello artistico che dovrebbe essere una proprietà preziosa, verrebbe a vederne scemato il valore, essendo una proprietà tanto vincolata. È il caso di dire che sono castigo del cielo anche gli onori! Non lo può ipotecare, infatti, o almeno chi volete che dia dei denari su di esso, quando questo monumento è soggetto a tutte le restrizioni della libera disponibilità? L'ipoteca è una alienazione limitata, ma è un'alienazione.

Nè potete dire che vi è il solo diritto di prelazione, perchè non sarebbe serio che per esempio andassi dal ministro del tesoro, a dire: mi volete dare voi la somma di cui ho bisogno per pagare i miei creditori?

Infatti se si vorrà vendere dovrà dare la prelazione allo Stato nei termini indicati.

Ora, si pongano limitazioni al diritto di proprietà finchè si vuole, ma quando la limitazione non è strettamente necessaria, mi pare che lo Stato non abbia il diritto a porvi distinzione. Io ho conosciuto un signore, primogenito di sua casa, il quale aveva ereditato un palazzo artistico di famiglia. Ma non avendo più quattrini, per farlo rimanere in famiglia, lo vendè al secondogenito che era ricco. Invece lo Stato lo prende anche sul secondogenito. E con quale ragione? Inol-

tre, se io fo dei debiti, naturalmente il mio creditore, se non lo pago, procederà alla espropriazione. L'immobile si esporrà all'asta pubblica. Che cosa allora farà il Governo? Aspetterà la licitazione, aspetterà l'asta? E dopo che il creditore espropriante avrà avuta la soddisfazione di un compratore, difficilissimo, che cosa farà il Governo? E se compratori non ve ne saranno e sarà l'immobile aggiudicato *in re*, come diciamo noi avvocati, che sarà per risultare? Ecco le difficoltà che sottopongo all'onorevole Commissione ed al Governo. Ripeto nessuno più di me, che quantunque avvocato sono anche modestamente amatore dell'arte...

Morelli Gualtierotti, relatore. Quel quantunque lasciamolo stare!

Indelli. Ho voluto fare la distinzione che ho fatta da principio.

Presidente. Onorevole relatore, non interrompa.

Morelli Gualtierotti, relatore. Protestavo in nome della classe.

Indelli. Poichè in questa legge si dice esservi quasi degli antagonismi fra avvocati ed artisti, ho protestato, ed ho detto che le maggiori difficoltà non sono venute dai giuristi, i quali hanno capito sempre che vi era quell'alto interesse pubblico del quale ha parlato l'onorevole ministro, onde bisognava che la proprietà vi sacrificasse alcuno dei suoi diritti.

Ho voluto dire per altro, che dove questo alto interesse pubblico bisogna trovarlo proprio con la lanterna, allora la proprietà deve recuperare i suoi diritti. E sono queste le spiegazioni che domando, spiegazioni che spero saranno sufficienti ad acquetare la mia coscienza di uomo di legge, e amatore di arte, onorevole relatore, e se saranno tali voterò l'articolo; se no, anche a rimaner solo, non potrò approvarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Morelli Gualtierotti, relatore. L'articolo 6 rilascia, è ben vero, allo Stato il diritto di prelazione anche dirimpetto alla alienazione volontaria dei monumenti immobili, e il proprietario di cotesti monumenti ha in forza dell'articolo 5 del disegno di legge l'obbligo di denunziare la vendita al momento in cui sta per compierla. Però devo dichiarare a tranquillità dell'onorevole Indelli, che si può prevedere fin d'ora come pochi e rari saranno i casi nei quali lo Stato eserciterà il diritto di prelazione.

Saranno specialmente quelli nei quali lo Stato si convincerà che il futuro proprietario di cotesti immobili monumentali sia o vada a trovarsi in condizioni tali da non potere o non volere ugualmente, come lo potrebbe lo Stato, conservare o mantenere l'immobile monumentale che acquista. Lo Stato, dei pochi danari, delle somme certamente non laute di cui può disporre, naturalmente disporrà piuttosto per l'acquisto di oggetti d'arte, dei quali è possibile la sottrazione e la esportazione dal Regno. Però dal momento che la disposizione esiste, dobbiamo pur prevedere il caso in cui essa abbia una qualche rara applicazione. Orbene, se ciò avvenga, l'onorevole Indelli sa, come rispetto ai monumenti immobili, lo Stato ha già per legge e precisamente per l'articolo 83 della legge, 1865, un diritto molto più largo di quello sancito dall'articolo 6.

Lo Stato può arrivare fino a espropriare per pubblica utilità l'immobile che si trova in possesso di un privato quando supponga che il monumento corra pericolo per la sua conservazione.

Una tale disposizione si trova anche nella legge inglese del 1882, la quale si può dire abbia copiato la nostra. L'onorevole Indelli teme che ciò possa costituire un pericolo di deprezzamento dell'immobile monumentale; io credo invece che la sua preoccupazione sia esagerata, perchè, con la prelazione esercitabile a parità di prezzo, non si vincola la disponibilità del fondo il quale continua ad essere sempre liberamente disponibile come tutti gli altri con questa sola differenza che il giorno in cui il proprietario voglia venderlo può trovarsi davanti lo Stato il quale gli offra di comperarlo alle stesse condizioni alle quali lo venderebbe al privato con cui sta trattando. Ciò non mi pare costituisca un deprezzamento della proprietà immobiliare, perchè l'alea che il possessore corre è quella di avere due compratori invece di uno, e fra questi è lo Stato che certo come contraente offre molte maggiori garanzie di un privato. (*Si vide*).

L'onorevole Indelli ha accennato anche al caso di vendita giudiziale per espropriazione coatta dell'immobile, ma egli sa che in tal caso non si può parlare di diritto di prelazione, perchè questa si esercita solo rispetto alle alienazioni volontarie e non mai rispetto a quelle forzate. Se lo Stato vuol acquistare l'immobile monumentale

dovrà concorrere all'asta come tutti gli altri.

Date queste spiegazioni ed avuto anche riguardo che l'applicazione di questo articolo avverrà in casi molto rari, anzi eccezionali, spero che l'onorevole Indelli vorrà acquietare i suoi timori ed approvare l'articolo 6 come è stato proposto.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 6.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il diritto di promuovere l'espropriazione di monumenti immobili spetterà, oltre che agli enti indicati nell'articolo 83 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, anche a quegli enti morali legalmente riconosciuti che hanno per fine speciale la conservazione dei monumenti.

(*È approvato*).

Art. 8.

Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione di qualunque oggetto d'arte e di antichità, esclusi quelli indicati nel capoverso dell'articolo 1, è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore di ogni singolo oggetto, secondo la tabella annessa alla presente legge.

Il valore è stabilito in base alla dichiarazione del proprietario riscontrata colla stima di appositi uffici.

In caso di dissenso fra la dichiarazione e la stima, il prezzo è determinato da una Commissione di periti nominati per una metà dall'esportatore e per l'altra metà dal Ministero dell'istruzione.

Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo; e ove tale accordo manchi, l'arbitro sarà nominato dal primo presidente della Corte d'appello.

Il Governo avrà il diritto di acquistare l'oggetto che si vuole esportare al prezzo come sopra fissato, diminuito della corrispondente tassa di esportazione.

L'acquisto dovrà essere fatto entro due mesi dalla stima definitiva, salvo il caso eccezionale di cui all'articolo 6.

(*È approvato*).

Art. 9.

La tassa di esportazione non è applicabile agli oggetti d'arte e di antichità importati da paesi stranieri, qualora ciò ri-

sulti da certificato autentico secondo le norme da prescriversi nel regolamento.

(È approvato).

Art. 10.

Nei monumenti e negli oggetti d'arte e di antichità contemplati agli articoli 2, 3 e 4, salvo i provvedimenti di comprovata urgenza, non potranno farsi lavori senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Tale consenso è pure necessario per i monumenti di proprietà privata, quando il proprietario intenda eseguirvi lavori i quali modifichino le parti di essi che sono esposte alla pubblica vista. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli. Per provare all'onorevole relatore e alla Camera che non mi preoccupo semplicemente del diritto di proprietà; ma anche e forse prima dell'arte, dirò che avrei voluto che questo articolo 10, nella sua seconda parte, avesse contenuta anche quella disposizione che era nel disegno di legge dell'onorevole Martini, cioè che la vigilanza dello Stato si estendesse anche all'interno degli edifici privati, perchè, o signori, vi sono capolavori d'arte nell'interno dei monumenti che debbono anche essere patrimonio artistico dello Stato.

Ora come volete abbandonare alla speculazione moderna, che vuol fare di tutti gli edifici delle abitazioni, come volete abbandonare all'industria privata la trasformazione dell'interno di essi, quando sono monumentali?

Ripeto, non voglio porre ostacolo alla legge, ma desidererei che tanto l'onorevole relatore, quanto l'onorevole ministro (e non presento neppure un'ordine del giorno) accettassero la mia raccomandazione, affinché la vigilanza del Governo si estendesse fino all'interno dei monumenti, poichè possiamo trovarci di fronte a distruzioni vandaliche di ciò che va preziosamente custodito per le glorie dell'arte.

Presidente. L'onorevole Torrigiani ha facoltà di parlare.

Torrighiani. Io mi fo lecito, a proposito di questo articolo 10 con il quale si fa prescrizione di non poter fare lavori in edifici di carattere monumentale, senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra la necessità di risol-

vere una buona volta la questione della competenza degli Uffici Regionali per la conservazione dei monumenti, perchè fino ad ora cotesti uffici non hanno tracciata una strada precisa e determinata e non hanno modo di far rispettare nemmeno le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti. Potrei citare degli esempi. Tutti i momenti avviene di dover mettere pali, appoggi per la luce elettrica, per il telefono, per le tramvie, sopra o davanti ad edifici monumentali o di carattere monumentale, ecc., or bene gli uffici Regionali protestano e si oppongono. ma il più delle volte inutilmente, nonostante le disposizioni contenute nella legge.

Richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro su questa questione (ed egli sa che da ora in avanti sono personalmente disinteressato), e sulla necessità di dare a cotesti Uffici, di fronte alle autorità che devono far rispettare le leggi e i regolamenti, quei mezzi e quelle sanzioni che valgano ad impedire ogni deturpazione.

Presidente. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. All'onorevole Torrigiani, posso dichiarare che della sua raccomandazione terrò conto nel compilare il regolamento. All'onorevole Indelli debbo dichiarare che non mi è possibile accogliere la sua raccomandazione, perchè essa è contraria al testo preciso della legge.

L'articolo 10 dice che la vigilanza riguarda la parte esterna dell'edificio; il Governo non può estenderla all'interno.

La sua proposta formò oggetto di studio, ma si venne poi alla deliberazione di limitare la vigilanza all'esterno dell'edificio, non discostandosi così dalle antiche disposizioni del Diritto Romano, che vi ponevano appunto un tale limite.

Ad ogni modo, gli Uffici regionali e le autorità preposte alla vigilanza dei monumenti, non tralasceranno certamente di fare tutti gli uffici, che saranno possibili, per impedire abusi del diritto privato, che possano deturpare il pregio complessivo di un monumento.

Morelli Gualtierotti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Morelli Gualtierotti, relatore. All'onorevole Torrigiani ha già risposto l'onorevole mi-

nistro; per quel che riguarda specialmente la questione della competenza degli uffici regionali: farei osservare però all'onorevole Torrigiani che quelle disposizioni le quali concernono il rispetto agli edifici monumentali, sono disposizioni che, nell'economia di questa legge ed anco delle leggi precedenti, sono rilasciate ai regolamenti di edilizia comunali.

Sia per le disposizioni della legge comunale e provinciale, sia per le disposizioni del regolamento, possono, anzi debbono, i Comuni dare tutte quelle disposizioni, le quali valgano a salvaguardare codesto rispetto ai monumenti artistici, immobili: ed anzi la giurisprudenza ha interpretato opportunamente la legge comunale e provinciale ed il regolamento, ritenendo che le disposizioni restrittive, emanate, in questo senso, dai regolamenti municipali, siano perfettamente costituzionali.

La legge attuale poi non trascura codesto argomento: perchè, nell'articolo 13, contiene altre disposizioni le quali possono servire di fondamento a quello che l'onorevole Torrigiani desidera.

L'articolo 13 infatti dice che:

« Nei Comuni, nei quali esistono monumenti soggetti alle disposizioni della presente legge, potranno essere prescritte, per i casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed alzamenti di edifici, le distanze e misure necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dalla natura dei monumenti stessi, salvo un compenso equitativo secondo i casi, di cui al regolamento in esecuzione della presente legge. »

Questo articolo, che fu aggiunto dal Senato del Regno, potrebbe servire come punto di partenza per quelle speciali disposizioni alle quali testè egli accennava. Del resto la norma a cui alludeva l'onorevole Torrigiani, la prescrizione cioè che i monumenti immobili debbano essere rispettati e non deturpati con concessioni di ravvicinamento ad edifici moderni e con quelle che l'onorevole Torrigiani accennava, è una disposizione antica: potrei anzi citargli perfino il codice Teodosiano il quale contiene appunto una speciale disposizione in questo medesimo senso. (*Commenti*).

Presidente. Non essendovi proposte, pongo a partito l'articolo 10.

(È approvato).

Art. 11.

È vietato demolire o alterare avanzi monumentali esistenti anche in fondi privati; ma il proprietario avrà diritto di fare esaminare da ufficiali del Governo se l'avanzo monumentale meriti di essere conservato.

Art. 12.

Il Governo ha diritto di eseguire i lavori necessari ad impedire il deterioramento dei monumenti. Nel caso di accertata utilità economica di tali lavori sarà applicabile l'articolo 1144 del Codice civile.

Art. 13.

Nei Comuni, nei quali esistono monumenti soggetti alle disposizioni della presente legge, potranno essere prescritte, per i casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed alzamenti di edifici, le distanze e misure necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dalla natura dei monumenti stessi, salvo un compenso equitativo secondo i casi, di cui al regolamento in esecuzione della presente legge.

Art. 14.

Chiunque voglia intraprendere scavi, per ricerca di antichità, deve farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, il quale avrà facoltà di farli sorvegliare e di fare eseguire studi e rilievi; e potrà farne differire l'inizio, non però oltre un triennio, o anche sospenderli, quando, per numerose e simultanee domande, non sia possibile vigilare contemporaneamente su tutti gli scavi, ovvero non siano osservate le norme pel buon andamento scientifico degli scavi stessi.

Gli Istituti esteri o i cittadini stranieri che, col consenso del Governo e alle condizioni da stabilirsi caso per caso, intraprenderanno scavi archeologici, dovranno cedere gratuitamente ad una pubblica collezione del Regno gli oggetti rinvenuti.

In tutti gli altri casi, il Governo avrà diritto alla quarta parte degli oggetti scoperti o al valore equivalente.

Le modalità per l'esercizio di questo diritto saranno indicate nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Engel. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Engel. Io non m'illudo menomamente che le mie parole possano avere efficacia pratica, in quanto credo che questa legge sarà

approvata così com'è, ed è benissimo che sia approvata. Però credo, che verrà un tempo in cui ci persuaderemo di aver commesso un errore permettendo che si facciano degli scavi da altri che dal Governo...

Zannoni. Non possono portar via nulla!

Engel. Possono portar via tutto! Dice l'articolo 14 che lo Stato non ha diritto che ad un quarto, anzi al solo valore corrispondente...

Zannoni. Si compiaccia leggere più attentamente l'articolo: « gli istituti esteri... »

Engel. Gli istituti esteri, va bene. Per quanto riguarda gli istituti esteri la disposizione corrisponde perfettamente col mio concetto; ma io credo che invece verso i nazionali le condizioni perchè si facciano degli scavi siano troppo larghe. Specialmente mi urta il concetto che chiunque voglia fare degli scavi possa appropriarsi tutto quanto trova pagando allo Stato unicamente un quarto del valore di ciò che trova. Dunque nemmeno è in facoltà dello Stato di avere un quarto « in natura » di ciò che si è trovato, ma basta che il quarto di questo valore sia pagato allo Stato: del resto il proprietario del fondo può fare tutto quello che vuole. Ora in questa disposizione noi siamo certamente troppo larghi: assolutamente verrà un tempo in cui si riconoscerà che i tesori archeologici e artistici che sono racchiusi nel suolo patrio non sono stati da questa legge degnamente tutelati.

Si rimpiangerà di avere permesso che molte località siano esplorate a questo modo e che lo Stato abbia una così limitata ingerenza in questi scavi perchè, ripeto, si tratta semplicemente che chi vuol fare uno scavo deve pagare in denaro un quarto di ciò che si ritrova. Evidentemente una legge che s'intitola dalla tutela dei monumenti e degli oggetti di antichità che si trovano in Italia, evidentemente è troppo larga, concede troppo permettendo di portar via tutto quello che si vuole, naturalmente non oltre i confini; ma poi questa limitazione dei confini si sa dove va a finire. Quante cose artistiche ed archeologiche che hanno passato, e quante passeranno ancora i confini d'Italia!

Dunque in uno Stato dove si ammette per principio che il sottosuolo che racchiuda una miniera non è proprietà del possessore del suolo, in uno Stato dove si ammette che il tesoro non è che in parte appartenente a colui che lo trova, si fa veramente un passo

indietro nella tutela degli oggetti di antichità e d'arte concedendo che tutto si possa scavare, tutto si possa espropriare pagando in denaro il valore del quarto di ciò che si ritrova. Questo è assolutamente troppo pocco.

Io ho creduto di fare quest'osservazione, perchè spero che fra breve tempo verrà epoca in cui il Governo si convincerà che questa disposizione è assolutamente troppo larga, e farà una disposizione assai più restrittiva per tutelare ciò che si trova nel suolo patrio in fatto di antichità e d'arte, e si convincerà che per la scienza, per l'arte, pel Governo, per una nazione, insomma, l'essere un oggetto scavato piuttosto cent'anni prima che cent'anni dopo non importa niente: ciò che importa è che quello che è il dominio pubblico rimanga conservato e che il Governo si obblighi di scavarlo quando potrà, ma che intanto nessuno lo manometta dei privati, il cui scopo è quasi sempre ispirato al solo interesse personale, e contrasta per ciò col supremo interesse nazionale della scienza.

Questo è il concetto artistico al quale deve essere informata la legge, ed io spero che questo convincimento si imporrà a tutti quanti e che fra breve una legge in proposito provvederà. (*Bene*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Nasi, *ministro dell'istruzione pubblica.* Debbo rispondere all'onorevole **Engel** che apprezzo moltissimo le considerazioni da lui svolte, tanto più che esse rispondono ad un principio da me preferito nella dottrina relativa alla proprietà del sottosuolo. Ma non avendo stabilito che la proprietà del sottosuolo appartenga allo Stato, nei casi di scavi e di scoperte fatte da un privato non è a parlar d'altro, che di un indennizzo allo Stato per l'opera di sorveglianza da esso prestata. Il quarto stabilito dall'articolo non può significare altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole **Barnabei**.

Barnabei. Dichiarai l'altro giorno che non avrei fatto un esame del progetto di legge per confutarlo. Cedei anche io a quella che pareva imperiosa necessità; e, poichè da ogni parte si ripeteva doversi oramai mandare innanzi il progetto così com'era stato approvato dal Senato, mi rassegnai a chiedere solo alcuni provvedimenti che offrissero alcune garanzie necessarie, provvedimenti che

l'onorevole ministro nel suo discorso di stamani ha dichiarato di accettare.

Ma ora la voce del mio amico Engel giunge nel mio animo, e mi incoraggia a ripigliare la speranza.

Io mi associo a lui nell'augurio che, se non può ottenersi ora una modificazione al progetto, possa presto l'esperienza dimostrare la suprema necessità che si inserisca nella legge, per la parte antiquaria, il principio salutare per cui rimanga salvato al Paese quello che il Paese ha il diritto e il dovere di conservare.

Comprendo il gravissimo tema intorno alla proprietà del sottosuolo; e mi conforta quello che l'onorevole ministro ha detto, cioè che sarebbe egli stato lieto di veder risolta tale questione gravissima secondo il principio che il sottosuolo appartenesse allo Stato. Prevalse, come ha ricordato l'onorevole ministro, l'opinione propugnata dal senatore Miraglia nel 1873, ed il Senato volle rimanere in quelle conclusioni, favorevoli al concetto che anche al sottosuolo si estendesse la proprietà privata.

Nè ho l'arroganza di voler imporre la opinione mia contro quelle di valentissimi giureconsulti.

Però è mestieri ricordare che l'opinione la quale va col nome di Cino da Pistoia, merita pure di essere considerata nuovamente in riguardo al soggetto nostro. Non mi fermerò a discutere. Dirò solo che a questo proposito si fa sempre una grandissima confusione fra quello che costituisce il « tesoro » e quello che costituisce la « scoperta archeologica. » Già anche intorno al tesoro le sentenze del magistrato o degli alti colleghi dei magistrati sono state varie, e non devo fermarmi a ricordarle.

Ma devo ritornare a ciò che pure ebbi occasione di esprimere altra volta in questa Camera.

Nessuno potrà o dovrà affacciare dubbio di sorta su quello che costituisce il diritto di proprietà del suolo, in quanto questo suolo possa dare il maggior frutto per le opere di agricoltura che ci si vogliano fare, in quanto su questo suolo si vogliono costruire tutti gli edifici del mondo, tutti gli opifici, e via dicendo.

Ma, se sotto questo suolo si rinvengono avanzi di costruzioni, o si trovino oggetti che per la natura loro sono di interesse pubblico, il cui possesso riguarda la coltura pubblica, e la cui custodia sia collegata ad

uno dei più alti fini, ai quali un'amministrazione eminentemente civile debba mirare, dovrà dunque quest'amministrazione rassegnarsi a dichiarare la propria impotenza innanzi alla libertà di cui dovrà godere il privato possessore? Anzi dovrà in certo modo autorizzare il privato possessore a disporre quasi a suo talento di quelle cose che hanno carattere pubblico?

Sotto un terreno privato si scoprono i resti del tempio di Diana Nemorense. Come si possono considerare di puro diritto privato tali costruzioni e gli oggetti che si rinven- gono in tali costruzioni, che sono di carattere pubblico, e di sommo interesse nella storia?

I delegati dei popoli dell'Asia, nel tempo delle guerre mitridatiche, venuti in Roma a ringraziare il popolo romano dell'amicizia e dell'alleanza loro accordata contro Mitridate, fecero solenni offerte nel tempio di Giove Ottimo Massimo, nel tempio di Giunone Regina, e nel tempio di Diana Nemorense. Ciò basta a provare come questo santuario fosse uno dei primi santuari della potenza romana. Ebbene dobbiamo noi essere obbligati a permettere che un privato qualunque vi faccia scavi per restituire alla luce e portar via ciò che riguarda la storia del popolo romano, la storia della civiltà del mondo?

Dissi altra volta che sarà pure una necessità che per il progresso degli studi della storia si facciano indagini nei vetusti sepolcreti, aprendo le tombe e scomponendo anche quelle che il tempo e l'avidità degli uomini hanno finora rispettato.

E sta bene. Ma il concedere che si proceda con la piena libertà nella violazione delle tombe, che si faccia commercio di quegli ornamenti che vi restano come ultimi segni della pietà usata verso i defunti, tutto questo certamente non può dirsi che corrisponda alla dignità di un Governo civile.

Bisognerebbe avere il coraggio di propugnare certi principî, e trarre ammaestramento anche da quello che in questa materia fu propugnato e stabilito dalle altre genti. Non bisogna spaventarsi dell'ammaestramento soltanto perchè ci viene da certe nazioni. Se l'esempio è buono, bisogna adottarlo, anche se adottato dalla Grecia o dalla Turchia. Già è adottato anche da nazioni nordiche.

Dovrebbe poi fare qualche considerazione anche sulla questione del terzo degli

oggetti che dovrebbe essere ceduto al Governo da parte di chi eseguisce gli scavi. Nel tempo in cui ebbi l'onore di essere a capo del servizio per la conservazione delle antichità del Regno, riconobbi anch'io in certi casi la opportunità di questo provvedimento. Furono disposizioni saviamente imposte da esigenze temporanee, le quali trovavano pure riscontro in antichissimi provvedimenti adottati nello Stato romano.

Ora non posso negare, se devesi discutere il tema in tutta la sua vastità, dovendoci trovare talvolta innanzi a ciò che costituisce unità, il pensare alla concessione del terzo fa pensare all'opera di colui che, avendo ereditato una biblioteca di cui doveva fare tre parti, pensò bene, per guadagnare tempo, di dividerla a distribuzioni di tre canestre di libri per volta.

Io quindi pigliando coraggio dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, mi associo volentieri al desiderio espresso dall'onorevole mio amico Engel, e mi auguro che l'applicazione stessa della legge mostri al più presto la necessità che vi si debbano apportare radicali e salutarissime riforme.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Morelli-Gualtierotti, relatore. Mi pare, onorevoli colleghi, che non convenga permettere che si diffonda eccessivamente la convinzione, che questa legge abbia inconvenienti maggiori di quelli che tutte le leggi hanno; perchè credo che nessuna legge perfetta sia mai uscita da quest'Aula; ma è opportuno richiamare gli oratori, che hanno creduto di fare delle osservazioni circa questa disposizione relativa agli scavi, sopra la situazione in cui si è trovato il proponente della legge in Senato, e quelli che si sono occupati di questo argomento nel conflitto tra due principii diametralmente opposti: quello da una parte che stabilisce che la proprietà del suolo vada dagli astri sino al profondo della terra, e che si devono consegnare le cose trovate sotto il suolo come frutti del suolo stesso. (*Interruzioni*). Sicuro, non è mancato chi ha detto che si doveva tanto rispettare nel proprietario il diritto di appropriarsi le reliquie antiche che egli trovava nel suo sottosuolo, quanto si doveva rispettare in lui il diritto di godere dei frutti del fondo stesso.

Questa è la teoria da un lato: dall'altro v'è la teoria a cui l'onorevole ministro ha dichiarato di sentirsi inclinato, vale a dire

quella che stabilisce la demanialità e quindi la imprescrittibilità del sottosuolo archeologico, principio questo il quale ha ricevuto recente sanzione legislativa nelle leggi di Grecia e di Creta...

Barnabei. E della Turchia.

Morelli-Gualtierotti, relatore. Va bene, per la Turchia è un'antica disposizione. Ora il disegno di legge che cosa fa? Prego l'onorevole Engel di prestarmi attenzione perchè credo che finiremo con l'intenderci; intanto mi permetta di dirgli che le osservazioni sue forse non hanno tenuto conto altro che di un solo articolo e non degli articoli che seguono nella legge.

L'articolo della legge intende di temperare i due principii e di prendere una linea di mezzo, la quale soltanto, secondo chi ha sostenuto la legge, poteva essere il lascia passare di un articolo di questa natura.

La legge che cosa stabilisce? Il proprietario del fondo col semplice obbligo della denuncia ha il diritto di fare degli scavi nel proprio fondo; però non può incominciarli senonchè quando il Ministero si dichiara pronto ed in condizione di poter mandare i suoi agenti a sorvegliare gli scavi medesimi: questi non si potranno eseguire se non sotto gli occhi degli incaricati del Governo. E, nientemeno, il Governo si è riservato il diritto di far ritardare l'incominciamento degli scavi sino a tre anni qualora, o per mancanza del personale o per altro motivo, esso non sia in grado di potere esercitare quella sorveglianza.

Inoltre nel caso in cui si scopra qualche monumento, il proprietario che procede allo scavo è obbligato a lasciarlo intatto sino a che non sia stato visitato dalle autorità competenti, e il Governo ha l'obbligo di farlo visitare e studiare entro un brevissimo termine.

« Nei casi di scoperte di monumenti, o di oggetti d'arte antica, avvenute negli scavi di qualunque natura, le autorità governative potranno prendere tutti i provvedimenti di tutela e di precauzione che riputeranno necessari, o utili per assicurarne la conservazione ed impedirne il trafugamento o la dispersione. »

Questi provvedimenti conservativi fruttano assicurano lo Stato che i risultati delle scoperte degli scavi non saranno in nessun modo deteriorati, non spezzati, non diminuiti di valore e saranno lasciati intatti: ma que-

sto non basta perchè lo Stato ha ancora un altro diritto.

Quando si tratta di cose scoperte nel sottosuolo (e credo che non sarà questione per qualche anfora o per qualche lucernina o qualche boccale o moneta che si potessero trovare in un sottosuolo) ma quando si tratta di monumenti e di cose le quali veramente importino allo Stato, l'articolo 17 provvede così: « Quando vengono scoperti ruderi o monumenti di tale importanza che il generale interesse richieda che essi siano conservati e ne sia reso possibile l'accesso al pubblico, il Governo potrà espropriare definitivamente il suolo nel quale i ruderi o i monumenti si trovano, e quello necessario per ampliare lo scavo e per costruire una strada di accesso.

« La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere della Commissione competente, è fatta con Decreto Reale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, nel modo indicato dall'articolo 12 della legge 25 giugno 1865, numero 2359. »

Secondo questo articolo tutto quello che è stato scavato può essere dal Governo espropriato, senza dire poi che può essere acquistato in virtù del diritto di prelazione per gli articoli precedenti, perchè anche le cose provenienti dagli scavi sono oggetti d'arte e di antichità e quindi sottoposte a tutte le norme che regolano gli oggetti d'arte e di antichità mobili ai quali si riferiscono le disposizioni precedenti: si aggiungono poi le disposizioni attuali che vanno sino al diritto di espropriare le cose trovate nel sottosuolo, cose che non si possono rimuovere, ma si debbono lasciare intatte e così come si sono trovate fino a che il Governo non abbia deciso sul da fare, e questo da fare può giungere, ricordiamolo bene, sino alla espropriazione.

Ora non mi sembra che dopo tutto ciò sia giusto criticare la legge perchè considera in qualche modo anco il diritto di proprietà del sottosuolo nel senso che al proprietario vengono lasciati i tre quarti del valore delle cose espropriate, se egli stesso fa l'escavazione, quando cotesto diritto si limita ad un sol quarto se l'escavazione si fa per conto del Governo, perchè fra i diritti che la legge attuale assicura al Governo c'è anche quello di poter praticare direttamente gli scavi.

Ora a me sembra, che se non si vuole sot-

tilizzare con spirito di eccessiva critica intorno alle disposizioni di questa legge, la legge stessa, esaminata nelle singole sue disposizioni, offra un complesso così armonico da conciliare insieme i diritti dello Stato e quelli dei proprietari.

Non bisogna dimenticare, che le difficoltà (lo ha detto benissimo l'onorevole Indelli), che si sono incontrate sempre nella deliberazione di leggi di questo genere, sono sempre venute da parte di coloro i quali sono stati eccessivamente teneri dei diritti dei proprietari, perchè il sentimento individualistico si è sprigionato vivissimo tutte le volte che è venuta in discussione una legge di limitazione dei diritti di proprietà, in nome sia pure d'alti interessi artistici ed archeologici.

Diceva bene l'onorevole ministro, che la legge attuale è il risultato di una elaborazione impersonale lunghissima, la quale si è concretata in un armonico temperamento del rispetto del diritto di proprietà e del rispetto delle ragioni dello Stato sulla proprietà artistica ed archeologica; ed è appunto da codesto spirito di conciliazione che sono venute fuori queste disposizioni anche relativamente agli scavi.

Si può essere perfettamente dell'opinione dell'onorevole Engel, e considerare come antiquata e come relativa ai tempi di Cino da Pistoia, come ha ricordato l'onorevole Barnabei, la teoria *ab inferis usque ad sidera*; ma non bisogna dimenticare che codesti assertori assoluti e rigidi del diritto di proprietà esistono anche oggi e per ciò che riguarda la proprietà mobiliare abbiamo sentito anche da quella parte della Camera (*accennando a Sinistra*), sorgere una voce in difesa di codesto diritto individuale che sembrava eccessivamente colpito dalle disposizioni della legge attuale.

Presidente. L'onorevole Engel ha presentato, in unione con l'onorevole Credaro, un ordine del giorno il quale è il seguente:

« La Camera confida che il Governo con le norme regolamentari curerà la severa applicazione dell'articolo 14 e seguenti, relativi agli scavi, al fine di meglio tutelare il patrimonio artistico nazionale. »

L'onorevole Engel ha facoltà di parlare.

Engel. Debbo spiegare l'ordine del giorno che ho presentato e nello stesso tempo dire qualche parola per un fatto personale.

L'onorevole relatore mi ha tacciato, in certo modo, di aver accusato la legge di

essere poco rispondente al suo scopo. Questo non era e non è affatto nelle mie intenzioni, perchè io plaudo assolutamente a questa legge la quale, anche se fosse in qualche parte mancante, ha certamente l'immenso vantaggio di costituire finalmente una legislazione unica per tutto il nostro Paese; il che costituisce un grandissimo progresso.

Io ho fatto una osservazione ad una sola parte di essa, e sono contento che una persona autorevole come l'amico Barnabei sia venuta con la sua parola brillante e competente ad aiutare i miei modestissimi sforzi.

In quanto alle osservazioni del relatore mi permetto di osservare solamente, che noi non siamo sicuri neanche della conservazione di ciò che esiste nei nostri musei, non siamo sicuri che non ci venga o qualche guasto, o la mano di qualche delinquente nato a portarli via. È cosa notoria che un certo custode del mio paese, che è morto al servizio dello Stato, occupava il posto di custode dopo essere stato condannato per falso in cambiali: (*Commenti*) era latitante ufficialmente, ma poi custodiva nel medesimo tempo i musei di Venezia. (*Si ride*) Questo è un fatto positivo.

Ora se noi siamo così poco sicuri della custodia degli oggetti stessi nei nostri musei, quanto sarà poco sicura la custodia degli oggetti che si trovano presso escavatori privati negli scavi che si fanno? Si sa a quanti sotterfugi si sa ricorrere in questi casi da privati scavatori e speculatori!

Ecco perchè io, pur riconoscendo che questo principio che l'onorevole ministro stesso ha, con mia grandissima soddisfazione, accettato, è un principio, forse per il momento difficile ad applicarsi, mi sono limitato a proporre l'ordine del giorno, firmato pure dall'amico Credaro, che considero come un addentellato pel futuro, e che spero sarà dall'onorevole ministro benevolmente accolto.

Presidente. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Poichè mi pare impossibile che la discussione di questa legge termini oggi, io non tralascerò di fare alcune osservazioni sopra un argomento così importante.

Nella legislazione le due tendenze, che pure oggi sono apparse in conflitto, hanno i loro riscontri; la legge toscana, per esempio, ammette pienissima libertà di scavi.

Ed è per ciò che tutti i sostenitori di questa dottrina, nelle varie fasi delle proposte di legge, hanno cercato di far prevalere il dritto dei privati in materia di scavi. Più grave si fa la questione, riguardo agli oggetti immobili, che si trovassero scavando; questione che, a giudizio anche dell'onorevole Barnabei, assume un'importanza grandissima, perchè non è ravvisata bene in rapporto con la disposizione dell'articolo 17 citata dal relatore.

L'onorevole Miraglia, autore d'una relazione rimasta memorabile negli annali parlamentari, sostenne il principio che gli oggetti immobili trovati negli scavi, non debbano ritenersi appartenenti allo Stato, avendo perduto il loro carattere di uso pubblico per il solo fatto che erano stati sotterrati e dispersi. Di contrario avviso fu il Mantellini.

Quando la presente legge, venne innanzi al Senato, non si mancò di ricordare tali precedenti; e si venne al temperamento chiaramente esposto or ora dall'onorevole relatore.

Ora il credere che si possa andare incontro a grandi danni, quando la legge è venuta a disciplinare la materia con tutte le opportune cautele, parmi una esagerazione. Non si può impedire al privato di fare degli scavi, mentre siamo costretti a confessare che lo Stato non ha i mezzi di farli o non può farne tanti quanti se ne desiderano, e quanti sono possibili in un sottosuolo, come il nostro, che, nella massima parte, è ancora inesplorato e contiene immensi tesori.

La legge ha stabilito vigilanze e limiti tali da assicurare l'onorevole Engel e gli altri colleghi, che la pensano come lui; non mi ricuso ad ogni modo di escogitare altre cautele, per farne oggetto di disposizioni regolamentari.

Mi auguro quindi che l'onorevole Engel vorrà ritirare il suo ordine del giorno, ed io farò del mio meglio perchè nel regolamento siano incluse tutte le possibili disposizioni atte a garantire gli interessi, che egli vuole giustamente tutelati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abignente.

Abignente. Mi dispiace di parlare a quest'ora così tarda. Non entrerò nella disputa, che per me, ed anche per tutti i cultori di scienze giuridiche, non è più vessata, cioè

a dire la questione della proprietà del sottosuolo.

L'onorevole ministro dice che si è voluta disciplinare la materia con questa legge e che si è disciplinata con le maggiori cautele. È su questo punto che richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro, nella speranza che egli attui il manifestato proposito, e cioè che almeno col regolamento cercherà di disciplinar meglio la materia.

La questione è semplice: e parmi si confonda un punto assai delicato. Il diritto alla proprietà del sottosuolo e dei monumenti è possibile? Si tratta di un diritto di proprietà individuale? La questione, a me pare assolutamente diversa; poichè il diritto di proprietà individuale non entra nella questione attuale e non deve quindi ingenerarsi confusione. Il diritto di proprietà individuale non può immaginarsi, nè suppersi, senza un obbietto noto.

Mantica. Ci vuole l'*animus occupandi*.

Abignente. E qui non c'è neppure la possibilità dell'*animus occupandi*. La possibilità di una proprietà non c'è, senza che esista e sia nota la cosa; non c'è la possibilità dell'acquisto in alcun modo. Conseguentemente, se l'oggetto non è noto, nè possibilmente noto, il diritto di proprietà non può generarsi nè esplicarsi. È fuori discussione quindi che nella specie possa trattarsi di un diritto di proprietà individuale sopra ignoti monumenti che esisterebbero nel sottosuolo, e cioè su ciò che non si conosce e nessuno sa che può esistere. Anzi io chiarirò con una formula matematica il concetto.

Il diritto di proprietà sopra una cosa che non esiste è assurdo, perchè i principî giuridici che non rispondano a formule matematiche sono falsi od erronei. Ecco la formula matematica relativa all'argomento: Suolo + sottosuolo = *x*.

È possibile mai trovare la soluzione di codesta equazione, quando due termini di essa sono assolutamente ignoti? Ci sono due quantità sconosciute, non una sola, e non è possibile quindi ritrovare il valore insieme due incognite, e perciò la equazione non si può risolvere. Ciò dimostra che il principio giuridico è falso od erroneo.

Ma limitiamoci alla questione attuale.

Voi parlate di quello che è sottosuolo e che non si conosce, nè quando si comincia lo scavo si sa che si troverà qualche cosa o meno. E dite che, se si troverà, voi *espro-*

prierete. Ma esproprierete che cosa? Su questo punto richiamo l'attenzione della Camera, perchè mi preoccupo moltissimo delle conseguenze finanziarie per lo Stato.

Esproprierete che cosa? Esproprierete il fondo, e su questo siamo d'accordo. Pagherete il fondo e il danno prodotto dallo scavo; ma esproprierete il monumento?

No? Ma allora non vorrei che ne derivasse un'azione giustissima di indebito arricchimento contro lo Stato; il quale non potrebbe sostenere che le spese e gli interessi delle spese per lo scavo fatto dal privato onde mettere in luce il monumento, non dovessero rifondersi.

Io comprendo che il proprietario sia reintegrato nel suo diritto preesistente, cioè nel prezzo del fondo, e nelle spese e negli interessi dello scavo fatto; ma non comprendo che egli abbia il prezzo della cosa scavata. Perchè come può farsi ciò, se la cosa non poteva essere sua, se era ignorata e se è un azzardo l'averla trovata, e se questa non è paragonabile al tesoro?

Io ripeto che mi attengo a questo punto e prego l'onorevole ministro, affinchè, senza dilungarci sulla questione, tenga presente che questa sarà una eventuale fonte temibile di liti per lo Stato, allorquando si dovrà apprezzare, quanto valga un monumento antico trovato sotterra, quanto valga una necropoli, od un tempio di Diana nemorense; valore che potrà ascendere anche a milioni!

Quindi prego l'onorevole ministro di chiarir bene questa parte, affinchè non debba l'espropriazione eventuale divenire obbietto per altro, che per la rifusione delle spese dello scavo nella più ampia misura e degli interessi relativi; e non mai divenire obbietto di espropriazione i monumenti rinvenuti. Poichè, fra le altre cose, (mi permettano un'ultima osservazione poichè la questione è gravissima) la legge sulle espropriazioni per pubblica utilità del 1865 non può servire al caso, dacchè questa ipotesi non vi è contemplata. Richiamo su questo punto l'attenzione del Governo.

La legge sull'espropriazione per pubblica utilità alla quale implicitamente questa legge si riferisce, non può essere applicabile al caso poichè essa non riguarda che il valore della cosa così come essa è apprezzabile e per quanto rende o sia suscettiva di reddito, ovvero, trattandosi di cosa fuori commercio, il valore di *costo*; mentre

il monumento non è suscettivo di siffatte valutazioni.

Quando poi si trattasse di espropriazione parziale, il principio della legge 20 marzo 1865, quello della differenza di valore e di reddito prima e dopo l'occupazione, neppure è applicabile al caso del monumento ritrovato, il quale non è affatto contemplato nè contemplabile.

Evitiamo dunque siffatti errori e siffatti gravi pericoli.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'ordine del giorno degli onorevoli Credaro ed Engel, accettato

dal ministro e dalla Commissione, del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Pongo ora a partito l'articolo 14 del quale pure è già stata data lettura.

(È approvato).

La seduta pomeridiana comincerà alle ore 14.15.

La seduta termina alle ore 12.15.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'Ufficio di Revisione

Roma, 1902 — Tip. della Camera dei Deputati

